BENEFICI DI CARRIERA ED ECONOMICI AGLI UFFICIALI INFERIORI DEL CORPO DI STATO MAGGIORE DELLA REGIA MARINA IN SERVIZIO AERO NAVIGANTE IN QUALITA' DI OSSERVATORI

Art. 1

Gli ufficiali inferiori del corpo di Stato Maggiore in servizio permanente effettivo, destinati in servizio aeronavigante in qualita' di osservatori, acquistano nel ruolo un numero di posti corrispondente al 0,5 per cento dell'organico del rispettivo grado per ogni anno di servizio aeronavigante. Tale vantaggio di carriera e', pero', concesso soltanto a coloro che abbiano avuto, nell'anno, una qualifica non inferiore a «molto buono».

Gli spostamenti in ruolo previsti dal precedente comma sono effettuati, con decreto del Ministro per la marina, alla data del 30 giugno di ciascun anno.

Versione in vigore dal 24 aprile 1941, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Benefici di carriera ed economici agli ufficiali inferiori del corpo di Stato Maggiore della Regia marina in servizio aero navigante in qualita' di osservatori
Estremi	Legge 3 marzo 1941, n. 191
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/benefici-di-carriera-ed-economici-agli-ufficiali-inferiori-del-corpo/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it